MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA NEL SETTORE DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA

Art. 4

Interventi relativi al settore delle bonifiche

Nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano il patto di stabilita' interno, per fronteggiare la gravissima crisi finanziaria determinatasi nel settore dei rifiuti della regione Campania ed al fine di consentire il rimborso delle risorse anticipate al Presidente della regione - Commissario delegato per l'emergenza rifiuti, negli anni 2000-2003 dal Presidente stesso, Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, la medesima regione puo' trasferire fondi sulla contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per la bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali, anche attraverso apposite operazioni finanziarie su base pluriennale, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle disponibilita' del bilancio regionale, esclusivamente per spese di investimento, come definite dall'articolo 3, commi 18 e 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Versione in vigore dal 19 febbraio 2005, non più in vigore dal 20 aprile 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania
Estremi	Decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-fronteggiare-l-emergenza-nel-settore-dei-rifiuti/art-4-interventi-relativi-al-settore-delle-bonifiche/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it